

CONVENZIONE

tra

Ordine degli Avvocati di Savona , con sede in Savona, Piazza Barile n.1, Codice fiscale 80015330097 , in persona del Presidente Fabio Cardone

e

Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, nella persona del Direttore Paolo Pisa , su delega del Rettore Prof. Paolo Comanducci

avente ad oggetto

PARTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

- visti gli art. 40 e 41 della L. 31.12.2012 n. 247;
- visto il Decreto del Ministro della Giustizia del 17.3.2016 n. 70;
- vista la Convenzione quadro stipulata dal Consiglio Nazionale Forense con la Conferenza dei Presidi e dei Direttori delle Facoltà e dei Dipartimenti di Giurisprudenza il 24 febbraio 2017

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Oggetto

La presente Convenzione disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di Laurea LMG-01 delle Lauree magistrali in Giurisprudenza.

Art. 2

Definizioni


Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:

- a) "legge": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);
- b) "regolamento": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);
- c) "Consiglio dell'Ordine": il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ogni circondario;
- d) "tirocinio": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- e) "corso di laurea": il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
- f) "Università": Università nelle quali sono presenti strutture, quali Facoltà, Dipartimenti o Scuole, presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
- g) "CFU": crediti formativi universitari.

Art. 3

Anticipazione di un semestre di tirocinio

Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente in regola con lo



svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Art. 4

Domanda di anticipazione

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:
 - a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d. P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
 - di cui all'articolo 3 della presente convenzione;
 - di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della legge;
 - b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio.
2. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge.

Art. 5

Svolgimento del semestre anticipato di tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana;
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione quadro il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.
3. L'Avvocato presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
4. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento può essere ridotto da venti a dodici.
5. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.
6. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
7. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
8. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
9. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Art. 6

Relazione finale



1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.

Art. 7

Durata

La presente convenzione quadro ha una durata di cinque anni, fatte salve le modifiche che le Parti di comune accordo riterranno di effettuare.

Savona/Genova, 28 aprile 2017

Avv. Fabio Cardone Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona

Prof. Paolo Pisa Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova